

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 28 giugno 2018, 364/2018/R/eel

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE
1 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2018 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL
SERVIZIO IN MAGGIOR TUTELA

- 1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica**
 - 1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:
 - a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
 - b) aggiorna i livelli degli elementi *PPE*¹ e *PPE*² del corrispettivo *PPE*;
 - c) conferma il livello del corrispettivo *PCV* definito dalla deliberazione 633/2016/R/com;
 - d) aggiorna il livello della componente *DISP_{BT}*.
 - 2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela**
 - 2.1 Il TIV prevede che l'esercente la maggior tutela sia tenuto ad offrire ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela le condizioni economiche articolate nei seguenti corrispettivi unitari:
 - a) il corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica;
 - b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008;
 - c) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
 - d) la componente *DISP_{BT}* a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.
 - 2.2 Relativamente al corrispettivo *PED*, è altresì previsto che esso sia pari alla somma dei seguenti elementi:
 - a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti nei mercati a pronti (ovvero il mercato del giorno prima e il mercato dei prodotti giornalieri) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
 - b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela.

Il TIV prevede altresì che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

- 2.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:
- a) la valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei suddetti costi;
 - b) per i trimestri diversi dal primo di ciascun anno, la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo relativi ai trimestri precedenti dell'anno.
- 2.4 Con riferimento invece al corrispettivo *PPE*, esso risulta pari alla somma:
- a) dell'elemento *PPE*¹ a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
 - b) dell'elemento *PPE*² a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 2.5 Gli elementi *PPE*¹ e *PPE*² vengono aggiornati con cadenza trimestrale sulla base dell'aggiornamento delle informazioni di costo che concorrono alla loro determinazione. In termini operativi, in ciascun trimestre, il livello del corrispettivo *PPE* viene ripartito tra gli elementi *PPE*¹ e *PPE*² anche sulla base delle informazioni disponibili circa gli importi di perequazione relativi agli anni precedenti l'ultimo anno di computo della perequazione.

3. Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela

I corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela

- 3.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela la delibera dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel) ha attuato la riforma del servizio di maggior tutela prevedendo, tra l'altro, la modifica delle modalità di determinazione delle condizioni economiche.
- 3.2 Nel dettaglio, ai fini della determinazione dei corrispettivi *PED* per tutti i clienti finali serviti in maggior tutela, gli elementi innovativi della riforma, in vigore dall'1 gennaio 2017, riguardano:

- a) il riferimento, ai fini della determinazione dell'elemento *PE*, esclusivamente ai costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti;
 - b) la previsione che le stime dei costi di approvvigionamento da considerare nell'ambito della quantificazione del corrispettivo *PED* siano esclusivamente relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento¹;
 - c) la determinazione, relativamente a tutto l'anno 2017 e fino al 30 giugno 2018, dei livelli di alcuni corrispettivi che concorrono a determinare l'elemento *PE* e l'elemento *PD*.
- 3.3 Relativamente alla lettera c) del punto 3.2, con la deliberazione 633/2016/R/eel sono stati definiti i valori applicabili fino al 30 giugno 2018 de:
- il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico, che concorre alla determinazione dell'elemento *PE*, fissandolo pari a 0,0194 c€/kWh per tutte le tipologie contrattuali;
 - il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, che concorre alla determinazione dell'elemento *PD*, fissandolo pari a 0,0447 c€/kWh;
 - il corrispettivo per l'aggregazione delle misure, che concorre alla determinazione dell'elemento *PD*, fissandolo pari a 0,0044 c€/kWh.
- 3.4 Inoltre la medesima deliberazione 633/2016/R/eel, ha previsto che il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento *PE*, fosse mantenuto fisso per tutto l'anno 2017 ma potesse essere rivisto, per il periodo dall'1 gennaio al 30 giugno 2018, in ragione della variazione del tasso di interesse utilizzato ai fini della determinazione degli oneri finanziari.
- 3.5 Con la deliberazione 28 dicembre 2017, 924/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 924/2018/R/eel) l'Autorità ha provveduto a rideterminare, a decorrere dall'1 gennaio 2018, il valore corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento *PE*, ponendolo pari a 0,0198 c€/kWh. Tale valore è risultato in aumento rispetto a quanto fissato per l'anno 2017, in ragione dell'aggravio stimato delle condizioni di accesso al credito necessario a coprire le esigenze di cassa derivanti dalle scadenze di pagamento nei mercati a pronti².
- 3.6 Rispetto alle novità del servizio di maggior tutela riformato, introdotte con la deliberazione 633/2016/R/eel, trovano invece conferma le attuali modalità di articolazione dei corrispettivi relativamente a ciascuna tipologia contrattuale, così come di seguito sintetizzate.
- 3.7 Il TIV prevede che ai punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a) siano applicati:

¹ Superando, per i clienti domestici, il riferimento ai dati (stimati e di consuntivo) di costo dell'approvvigionamento relativi all'anno solare.

² Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione Tecnica alla deliberazione 924/2017/R/eel.

- a) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
 - b) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
 - c) corrispettivi *PED* monorari ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b)³.
- 3.8 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 3.7, lettere a) e b) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.9 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 3.7, lettera c) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.10 Per quanto attiene ai clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TIS, il TIV prevede che si applichino:
- a) i corrispettivi di cui al successivo punto 3.11 differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
 - b) i corrispettivi di cui al successivo punto 3.12 differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;

³ Ad eccezione di quanto riportato al punto 3.8, lettere a) e b) per i clienti trattati monorari.

- c) i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.
- 3.11 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 3.10, lettera a) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.12 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 3.10, lettera b) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.13 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 gennaio 2012 siano applicati corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 calcolati sulla base del differenziale dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nelle fasce orarie F1 e F23.
- 3.14 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al punto 3.13 sono rispettivamente pari a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

- 3.15 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che siano loro applicati corrispettivi *PED* monorari.
- 3.16 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui ai precedenti punti 3.10, lettera c) e 3.15 sono calcolati secondo quanto indicato al punto 3.9.

Valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento

- 3.17 Come già ricordato al punto 2.3, la determinazione e l'aggiornamento degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, in primo luogo, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento.
- 3.18 Ai fini della suddetta previsione sono state considerate le informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con la comunicazione del 11 giugno 2018 (prot. Autorità n. 18281 del 11 giugno 2018) e le informazioni pubblicate da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) il 15 giugno 2018 e trasmesse all'Autorità con la comunicazione del 18 giugno 2018 (prot. Autorità n. 18890 del 18 giugno 2018) (di seguito: comunicazione del 18 giugno 2018), nonché i valori già fissati dalla deliberazione 924/2017/R/eel, così come indicati nei precedenti punti 3.5.
- 3.19 Di seguito sono riportati gli elementi di dettaglio che sono stati utilizzati ai fini della determinazione della quota degli elementi *PE* e *PD* che riflette la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento. Le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.
- 3.20 Sulla base delle suddette informazioni, la stima del fabbisogno di energia elettrica relativa ai clienti serviti in maggior tutela⁴ è risultata pari a circa 51,4 TWh per l'anno 2018, e circa 13 TWh con riferimento al trimestre 1 luglio - 30 settembre 2018.
- 3.21 Con riferimento agli elementi di costo richiamati al punto 3.3, in occasione dell'aggiornamento per il III trimestre 2018 si è inoltre proceduto all'adeguamento del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica che concorre alla determinazione dell'elemento *PE*. In particolare, il corrispettivo in esame è stato ridotto rispetto a quello in vigore fino al 30 giugno 2018, e posto pari a 0,0190 c€/kWh a partire dal corrispettivo riconosciuto dall'Autorità ad Acquirente unico per la suddetta attività con deliberazione 11 aprile 2018 262/2018/R/eel.

⁴ Ai sensi dell'articolo 8.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese (clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione e con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno un venditore sul mercato libero.

- 3.22 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PE*, oltre agli elementi di costo già evidenziati nel punto 3.5 e 3.21, sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno orario nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente unico e la stima, elaborata dall'Autorità, dell'andamento del PUN orario.
- 3.23 La tabella 1 riporta, per ciascun mese del trimestre di riferimento (periodo luglio-settembre 2018), la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela. In particolare, il PUN, in termini di media aritmetica trimestrale, è stato previsto pari a 62,96 €/MWh, in aumento rispetto al precedente trimestre. Tale aumento è ascrivibile, principalmente, allo scenario rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche registrato sia a livello internazionale che nazionale, per effetto di fattori geopolitici internazionali e di specifiche dinamiche del settore del petrolio e del gas che si aggiungono alla normale stagionalità dei prezzi, determinando previsioni di crescita dei costi di acquisto dell'energia elettrica per il III trimestre del 2018.

Tabella 1: Stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela nel terzo trimestre del 2018

cent€/kWh		
Luglio	Agosto	Settembre
6,58	6,32	6,54

- 3.24 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PD* sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente unico e i valori relativi ai costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela.
- 3.25 Nel dettaglio, ai sensi di quanto previsto dal TIS, l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:
- il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
 - il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento;
 - il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
 - il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;

- f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
 - g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
 - h) il corrispettivo per l'aggregazione delle misure;
 - i) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica.
- 3.26 Al fine di consentire la possibilità di applicare in maniera "passante" - per tutti i contratti di mercato libero, oltre che per il servizio di maggior tutela - anche i corrispettivi di dispacciamento⁵, con la deliberazione 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel, sono state definite nuove tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, di alcuni dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento; in particolare, i corrispettivi di cui alle lettere a), b) (limitatamente alla parte determinata da Terna) e i) del punto 3.25, a decorrere dai corrispettivi relativi al primo trimestre 2018, sono determinati e pubblicati da Terna entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono.
- 3.27 I valori riportati nella tabella 2, che concorrono a determinare l'elemento *PD*, sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.25, nonché del contributo versato ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481. In particolare:
- a) la determinazione dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.25:
 - i. lettera a), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 15 giugno 2018;
 - ii. lettera b), deriva da quanto determinato e pubblicato da Terna e da quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 909/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 909/2017/R/eel);
 - iii. lettera c), tiene conto del valore storico dei costi di sbilanciamento di Acquirente unico e, sulla base di tale valutazione, il corrispettivo è stato confermato pari al valore fissato dall'Autorità con deliberazione 633/2016/R/eel, così come riportato al punto 3.3;
 - iv. lettere d) ed e), sono fissati per tutti i trimestri dell'anno 2018 dalla deliberazione 909/2017/R/eel;
 - v. lettera f), è pari al valore modificato, a decorrere dall'1 luglio 2018, con la deliberazione 28 giugno 2018, 363/2018/R/eel;
 - vi. lettera g), è stato posto pari a zero a partire dall'1 luglio 2007, con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07;
 - vii. lettera h), è stata stimata sulla base dei valori unitari del corrispettivo per l'aggregazione delle misure indicati nella Tabella 1 del TIS e del numero di punti di prelievo serviti da Acquirente unico; in particolare

⁵ Introducendo, in tal modo, anche semplificazioni relativamente alle modalità di fatturazione sia per i venditori sia per i clienti finali e riducendo gli oneri amministrativi a beneficio di questi ultimi.

il corrispettivo è stato posto pari a 0,0037 c€/kWh, in riduzione rispetto a quello fissato fino al 30 giugno 2018 dall’Autorità con deliberazione 633/2016/R/eel, così come riportato al punto 3.3;

- viii. lettera i), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 15 giugno 2018;
- b) il contributo al funzionamento dell’Autorità ai sensi dell’articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è stato stimato sulla base dei valori di consuntivo versati da Acquirente unico con riferimento all’anno 2016.

Tabella 2: Costi di dispacciamento nel terzo trimestre del 2018

cent€/kWh		
Luglio	Agosto	Settembre
0,94	0,94	0,94

Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo PED

- 3.28 Il recupero degli eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, come detto al precedente punto 2.3, lettera b), è finalizzato a ripianare le differenze tra la valorizzazione *ex ante* effettuata dall’Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell’applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.
- 3.29 Gli errori non recuperati nell’anno solare di riferimento concorrono alla quantificazione della necessità di gettito da coprire tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento⁶.
- 3.30 Relativamente ai costi di dispacciamento, in considerazione delle nuove modalità e tempistiche di determinazione e pubblicazione dei corrispettivi di dispacciamento previste dalla deliberazione 553/2017/R/eel, non emergono differenze che comportano esigenze di recupero, in quanto i corrispettivi applicati nel secondo trimestre del 2018, sono quelli pubblicati *ex-ante* da Terna o determinati dall’Autorità con delibera 909/2017/R/eel a dicembre 2017.
- 3.31 In termini operativi, nell’aggiornamento dei corrispettivi *PED*, ad eccezione di quello del primo trimestre di ogni anno, si effettua un adeguamento implicito dell’elemento *PE* per tenere conto degli errori commessi nella valorizzazione effettuata nei trimestri precedenti, sulla base dei dati disponibili, a consuntivo o preconsuntivo, relativi alla valorizzazione *ex ante* effettuata dall’Autorità. L’aliquota è quindi dimensionata in modo tale che gli importi così quantificati siano recuperati nei successivi sei mesi.

⁶ Si veda a tale proposito il successivo Capitolo 4.

- 3.32 Il recupero da applicare, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo dell'elemento *PE*, è determinato come differenza tra:
- la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela relativi ai trimestri dell'anno precedenti a quello in aggiornamento;
 - la stima dei ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo periodo.
- 3.33 Nell'ambito delle determinazioni oggetto della presente relazione tecnica, sono quindi stati considerati i valori relativi al primo e secondo trimestre del 2018 sulla base dei dati di consuntivo relativi ai mesi da gennaio ad aprile, per il quale i medesimi erano disponibili, dei dati di pre-consuntivo e delle stime dell'Autorità, rispettivamente, per i mesi di maggio e giugno. Di seguito sono evidenziati gli elementi di dettaglio che concorrono alla quantificazione del suddetto recupero.
- 3.34 Con riferimento alla parte relativa ai costi di acquisto di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela sono stati considerati:
- i dati di pre-consuntivo di fabbisogno orario tramessi dall'Acquirente Unico, risultato per i primi due trimestri del 2018 pari a circa 25 TWh;
 - l'andamento del PUN orario, sulla base dei dati di consuntivo e delle stime elaborate dall'Autorità. Tali livelli di PUN orario sono stati presi a riferimento anche per la quantificazione dei costi di acquisto di energia elettrica relativo alle quantità di energia da sbilanciamento valorizzate, ai sensi della deliberazione n. 111/06, al PUN.
- 3.35 Per procedere alla stima dei ricavi ottenuti nei primi due trimestri del 2018 dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stato richiesto agli esercenti medesimi di comunicare all'Autorità, distintamente per ogni mese dei trimestri medesimi, i dati di consuntivo o la loro miglior stima dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinguendo tali prelievi in base:
- alle tipologie di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
 - al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.

Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni di cui al presente punto sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali. I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.

- 3.36 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel primo e nel secondo trimestre del 2018, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando:
- a) all'energia elettrica fornita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, i corrispettivi *PED* in vigore nel trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2018 e definiti dalla deliberazione 924/2017/R/eel;
 - b) all'energia elettrica fornita nei mesi di aprile, maggio e giugno 2018, i corrispettivi *PED* in vigore nel trimestre 1 aprile – 30 giugno 2018 e definiti dalla deliberazione 188/2018/R/eel.
- 3.37 I corrispettivi *PED* di cui al precedente punto sono stati considerati al netto dei corrispettivi a copertura dei costi di funzionamento dell'Acquirente Unico e degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che saranno oggetto di separata valutazione in fase di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica.
- 3.38 L'importo totale da recuperare così stimato è stato ripartito tenendo conto delle previsioni dell'Acquirente unico relative alla domanda di energia elettrica dei clienti in maggior tutela su un orizzonte temporale di sei mesi. È stata in tal modo calcolata l'aliquota, applicata in modo indifferenziato nelle diverse fasce orarie e alle diverse tipologie di clienti finali in maggior tutela, da cumulare all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica.
- 3.39 In particolare, in considerazione di quanto sopra esposto relativamente ai costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, è stato stimato un recupero con segno positivo in misura pari a circa 48 milioni di euro. L'aliquota di recupero da applicare all'elemento *PE* in modo da trasferire ai clienti finali l'importo sopra indicato su un orizzonte temporale di sei mesi, è stata calcolata sulla base dei dati di fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela in tale periodo ed è risultata pari a 0,204 cent€/kWh.
- 3.40 L'ammontare positivo, da recuperare presso i clienti finali, è il risultato di costi di acquisto dell'energia elettrica risultati superiori a quanto stimato in occasione dell'aggiornamento del secondo trimestre 2018; in particolare ciò è dovuto ai forti rialzi dei prezzi dei mercati all'ingrosso registrati a partire dalla fine del mese di aprile 2018, che hanno più che compensato l'ammontare negativo di recupero realizzato nel precedente trimestre.

4. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE*

- 4.1 Come ricordato al capitolo 2, il corrispettivo *PPE* ha la finalità di permettere la copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione *ex ante* dei costi sostenuti per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero. Tale corrispettivo si sostanzia di

due elementi PPE^1 e PPE^2 ,² relativi alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica rispettivamente per gli anni antecedenti l'ultimo anno di perequazione (ovvero anni fino al 2016) e l'ultimo anno di perequazione (ovvero l'anno 2017).

- 4.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo PPE come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008. Tale corrispettivo è pari alla somma di:
- a) l'elemento PPE^1 a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
 - b) l'elemento PPE^2 a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 4.3 Il corrispettivo PPE era stato determinato con la deliberazione 633/2016/R/eel e mantenuto fisso per tutto l'anno 2017. Con la deliberazione 924/2017/R/eel detto corrispettivo è stato rideterminato, a decorrere dall'1 gennaio 2018 e confermato anche dalla deliberazione 188/2018/R/com a decorrere dall'1 aprile 2018, pari a 0,402 c€/kWh per tener conto delle esigenze di gettito del conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione di cui all'articolo 61 del TIT e sono quindi stati dimensionati gli elementi PPE^1 e PPE^2 .

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2016 e antecedenti

- 4.4 Con riferimento alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti finali del servizio di maggior tutela per l'anno 2016 e per quelli antecedenti la Cassa con la comunicazione del 26 giugno 2018, prot. Autorità 19542 (di seguito: comunicazione del 26 giugno), ha comunicato alcune rettifiche agli importi di perequazione relativi all'anno 2016 e precedenti.
- 4.5 In particolare le rettifiche comunicate da Cassa sono quantificabili in circa 14 milioni di euro che gli esercenti devono versare al conto PPE ; pertanto l'importo complessivo di perequazione, stimato in occasione del secondo trimestre pari a circa 118 milioni, risulta pari a circa 104 milioni di euro, in diminuzione rispetto a quanto precedentemente stimato. Sulla base della comunicazione del 26 giugno 2018 di Cassa relative alle risultanze della perequazione dell'anno 2016 e antecedenti, e tenuto conto di quanto già recuperato nel corso del 2017 mediante applicazione dell'elemento PPE^2 , è possibile pertanto stimare un avanzo di gettito pari a circa 0,7 milioni di euro. Tali importi concorrono a definire il dimensionamento dell'elemento PPE^1 di cui al punto 4.2, lettera a).

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2017

- 4.6 Con riferimento all'anno 2017, in occasione dell'aggiornamento oggetto della presente relazione tecnica, è stata fatta la stima dell'ammontare di perequazione secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel corso dell'anno 2017 per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi *PED*.
- 4.7 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2017 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo disponibili relativi ai prezzi di acquisto e all'energia elettrica acquistata.
- 4.8 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi⁷ in fatto di energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
 - b) corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.
- 4.9 I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.
- 4.10 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2017, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2017 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.
- 4.11 Il confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe un fabbisogno di gettito a oggi quantificabile in circa 167,5 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quanto stimato in occasione dell'aggiornamento del secondo trimestre 2018⁸ sulla base delle informazioni di pre-consuntivo allora disponibili. Tuttavia tale stima dovrà essere rivista quando saranno disponibili tutte le informazioni di consuntivo circa l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2017 e potrà

⁷ Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

⁸ Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione tecnica alla deliberazione 188/2018/R/eel.

essere considerata definitiva solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2018, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2017.

- 4.12 L'importo indicato al punto 4.11, da recuperare presso i clienti finali entro la fine dell'anno 2018, al netto di quanto già recuperato nel corso dei primi due trimestri dell'anno (pari circa 84 milioni di euro), concorre alla determinazione dell'elemento PPE^2 di cui al punto 4.2, lettera b).

Dimensionamento degli elementi del corrispettivo PPE per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2018

- 4.13 In esito a quanto sopra, l'Autorità con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica ha provveduto a confermare, con riferimento al trimestre 1 luglio – 30 settembre 2018, il livello complessivo del corrispettivo PPE , – pari a 0,402 c€/kWh – adeguando al contempo i relativi elementi, PPE^1 e PPE^2 , per tener conto delle rettifiche sopra riportate.

5. Determinazione del corrispettivo PCV e della componente $DISP_{BT}$ applicati ai clienti aventi diritto alla maggior tutela

- 5.1 Il TIV prevede che le condizioni economiche per il servizio di maggior tutela comprendano, tra l'altro, l'applicazione del corrispettivo PCV a copertura dei costi di commercializzazione e della componente $DISP_{BT}$ a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.
- 5.2 Il corrispettivo PCV viene fissato a copertura dei costi relativi all'attività di commercializzazione sostenuti da un operatore efficiente del mercato libero. In particolare, nella sua quantificazione vengono considerati tra gli altri, i costi operativi diversi dagli oneri connessi alla morosità dei clienti, desumibili dai più recenti conti annuali separati di un campione rappresentativo di operatori operanti nel mercato libero.
- 5.3 La deliberazione 633/2016/R/eel aveva fissato, a decorrere dall'1 gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2018, il valore del corrispettivo PCV , prevedendo al contempo che tale livello fosse uguale a quello di riferimento per le condizioni economiche della *Tutela SIMILE*, al fine di garantire il completo allineamento tra le condizioni economiche del servizio di maggior tutela e le seconde e, conseguentemente, facilitare la comparazione da parte dei clienti finali. Il corrispettivo era stato altresì determinato, in ottica prudenziale, considerando anche costi inerenti agli interventi all'epoca in corso di implementazione, per la parte dei costi incrementali dichiarati dagli operatori del predetto campione
- 5.4 Con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica, non essendo ancora disponibili i conti annuali separati relativi all'anno 2017 – che lo saranno solo a partire da settembre 2018 – l'Autorità ha inteso confermare, a decorrere dall'1 luglio 2018, il valore del corrispettivo PCV definito dalla deliberazione 633/2016/R/eel.
- 5.5 In particolare, con riferimento all'attività di commercializzazione, agli esercenti la maggior tutela viene riconosciuta una remunerazione dimensionata per tenere

conto delle diverse attività svolte da ciascun esercente⁹. La differenza tra quanto complessivamente pagato dai clienti finali in maggior tutela a titolo di corrispettivo PCV e quanto riconosciuto agli esercenti attraverso le componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i è ripartita mediante la componente $DISP_{BT}$ tra i clienti finali in maggior tutela e i clienti serviti nel mercato libero aventi le caratteristiche previste dalla legge per accedere a tale servizio.

- 5.6 Il dimensionamento della componente $DISP_{BT}$ tiene poi conto della necessità di gettito connessa a specifici meccanismi di compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela, non già ricompresi nella determinazione delle richiamate componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i . Tali meccanismi sono disciplinati dal TIV (cfr. articoli 16bis – 16 quinquies).
- 5.7 La componente $DISP_{BT}$, definita secondo quanto sopra richiamato e applicata quindi a tutti i clienti aventi diritto alla maggior tutela, è differenziata per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 del TIV e, con riferimento alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), è differenziata anche tra punti di prelievo riferiti all'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente (di seguito: clienti domestici residenti) e gli altri punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici. Tale componente è articolata in quota fissa (c€/POD/anno), tranne per i clienti domestici residenti, per i quali è prevista un'applicazione in quota fissa e in quota energia (c€/kWh), differenziata per scaglioni di consumo, in coerenza con la struttura vigente delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica.
- 5.8 La struttura progressiva della componente $DISP_{BT}$ continua ad essere applicata ai clienti domestici residenti in ragione di quanto previsto con deliberazione 14 dicembre 2017, 867/2017/R/eel. Con tale deliberazione, infatti, l'Autorità ha differito il completamento della riforma delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici, disponendo, in particolare, che fino al 31 dicembre 2018 tali componenti siano ancora definite in modo tale da diversificare tra scaglioni di consumo annuo e che anche la struttura della componente $DISP_{BT}$, rimanga allineata ad essi.
- 5.9 In relazione alla definizione della quota energia della componente $DISP_{BT}$ applicata ai clienti domestici residenti, con la deliberazione 28 giugno 2018, 359/2018/R/com, l'Autorità ha, tra l'altro, provveduto a definire le nuove aliquote delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali A_{SOS} e A_{RIM} , sulla base di quanto previsto dal TIT 2018, per i clienti domestici.
- 5.10 Con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica, l'Autorità ha conseguentemente provveduto ad aggiornare le aliquote della quota energia della $DISP_{BT}$. La tabella 3 riporta i livelli in vigore a partire dall'1 luglio 2018.

⁹ Nel dettaglio, tale remunerazione risulta distinta a seconda che il servizio sia svolto da una società societariamente separata, a sua volta distinta in ragione dei punti serviti (componenti RCV e RCV_{sm}), o dall'impresa distributrice in forma integrata (componente RCV_i).

Tabella 3: Livelli della componente $DISP_{BT}$ per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV relativamente ai punti di prelievo riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente – quota energia

		<i>Centesimi di euro/kWh</i>
<i>da</i>	<i>fino a</i>	<i>Periodo di applicazione: da 01/07/2018</i>
0	1800	0,247
Oltre	1800	0,663

28 giugno 2018

Il Direttore della Direzione Mercati Retail e
Tutele del Consumatore di Energia

Marta Chicca